



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006304 - 30/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 30 MAG. 2011

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Tivoli
Via Palatina, 19
00019 TIVOLI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 132/2011_Tirocinio

In relazione al quesito formulato in data 8 aprile 2011 con il quale si domanda se può essere accolta la richiesta di iscrizione (per trasferimento) nel registro del tirocinio di una tirocinante con *dominus* iscritto in base al requisito della residenza presso codesto Ordine ma che ha il domicilio professionale a Monaco di Baviera, si osserva quanto segue.

In base all'articolo 5 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (regolamento del tirocinio) il tirocinante è iscritto nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è iscritto il *dominus* presso il quale il tirocinio è svolto, per cui nel caso di specie il tirocinante può essere legittimamente iscritto presso codesto Ordine.

Per quanto poi riguarda lo svolgimento del tirocinio, esso dovrà ovviamente avvenire in ossequio a quanto prescritto dal D.M. citato, in particolare per quanto riguarda l'oggetto del tirocinio (che deve essere finalizzato all'apprendimento delle attività tipiche della professione individuate dall'1 dell'ordinamento professionale) ed il rispetto del requisito dell'assiduità da intendersi come "*la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio ...*" (articolo 1, comma 2, D.M. citato)¹.

¹ Peraltro ai sensi del regolamento del tirocinio il *dominus* deve fornire all'Ordine una dichiarazione con la quale dia attestazione degli orari di frequenza giornaliera dello studio da parte del tirocinante con indicazione altresì del normale orario di funzionamento dello studio.

Rispettate tali condizioni, non vi è ragione alcuna per escludere la possibilità per il tirocinante di svolgere il tirocinio in uno studio ubicato in un luogo diverso dalla circoscrizione dell'Ordine territoriale presso il quale è iscritto, anche se situato in uno Stato estero.

Codesto Ordine potrà comunque effettuare in questo caso controlli più accurati sull'effettivo svolgimento del tirocinio, tramite ad esempio colloqui periodici o verifiche telefoniche volte ad accertare la presenza del praticante presso lo studio del *dominus* negli orari indicati nella domanda di iscrizione.

Si tenga presente a tal proposito che la irreperibilità durante i controlli telefonici o la mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche possono essere valutate a fini disciplinari (articolo 13, commi 4 e 5, del regolamento citato).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

